

Convenzione per l'utilizzo di spazi

Con la presente scrittura privata, *firmata digitalmente tra* **Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena S.p.A.**, con sede legale a Modena, Strada Sant'Anna 210, capitale sociale di Euro 5.312.848,00 i.v. e iscritta presso il Registro delle Imprese di Modena n. 02727930360, codice fiscale e partita IVA n. 02727930360, indirizzo PEC amo.mo@legalmail.it, in persona del Direttore Arch. Alessandro Di Loreto, nato a Parigi il 12/03/1957 e domiciliato per la carica presso la sede di aMo, autorizzato in virtù dei poteri a lui conferiti dalla procura speciale rep. n. 87016 del Notaio Giuliano Fusco ai sensi dell'art. 23 dello Statuto societario, di seguito aMo,

e

l'Unione delle Terre d'Argine, con sede legale a Carpi, Corso Alberto Pio n. 91, codice fiscale n. **03069890360**, indirizzo PEC: terredargine@postecert.it, in persona Dirigente Responsabile del Settore _____, _____, nato a..... e domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione, autorizzato in virtù dell'art. n. 107, comma III del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in esecuzione della determina dirigenziale n. ____ del _____, di seguito Unione.

si conviene e stipula quanto segue

aMo, a mezzo del Suo rappresentante, debitamente autorizzato,

concede

all' **Unione delle Terre d'Argine**, che accetta, n. 4 posti per il rimessaggio di autobus 12 metri all'interno del Deposito autobus di Carpi (MO) in Piazzale Salvator Allende, box n. ri 21, 22, 27 e 28 di proprietà di aMo, come meglio identificato nella planimetria allegata sub A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, censito nel Comune di Carpi foglio 116 map. 30 sub. 5 parte, per mq. 201,8.

Sono patti e condizioni:

1. La presente Convenzione ha durata biennale dal 01/01/2021 al 31/12/2022, eventualmente rinnovabile dalle parti di anno in anno con proroga espressa.

Le parti si riservano la facoltà di recedere, in ogni momento, con un preavviso di 90 giorni da



comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata a.r. o P.E.C., qualora ragioni di riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico richiedano la necessità di riutilizzare in tutto o in parte gli spazi concessi oppure venga meno in capo all'Unione l'esigenza di fruire degli stessi.

2. Il canone è convenuto in complessivi euro 3.600,00 (tremilaseicento/00) annui, oltre IVA come per legge - e dovrà essere corrisposto in unica rata anticipata ad emissione di regolare fattura entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.

Le parti danno atto che l'Unione si riserva in ogni caso un termine di 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica e che la decorrenza dei termini di pagamento è comunque subordinata al superamento positivo della verifica tecnica e alla sussistenza in genere dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso la verifica inadempimenti ex art. 48-bis DPR 602/1973 (Agenzia delle Entrate). Pertanto, nessuna penale e/o interesse, anche infra previsto, potrà esser applicata prima di tale termine.

aMo dovrà indicare in fattura elettronica, negli appositi campi, l'impegno di spesa e il CIG (codice identificativo di gara) comunicati dall'Unione, il CUU (codice univoco Ufficio): UFA4B7, l'IBAN, l'indicazione "Scissione dei pagamenti" e, ai sensi dell'Art. 17-ter del DPR n. 633/1972 t.v., l'IVA sarà regolata direttamente dall'Ente all'Erario.

Con la stipula del presente atto, il locatore dichiara di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni nonché di essere consapevole che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni su opere e/o attività connesse all'immobile oggetto della presente locazione, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

3. Le parti convengono che il canone verrà aggiornato annualmente, su richiesta di aMo nella misura del 75% delle variazioni accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'Unione non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone e degli oneri accessori e non potrà far valere alcuna azione od eccezione se non dopo eseguito il pagamento delle rate scadute.



4. Gli spazi vengono concessi per l'uso a cui sono destinati con divieto di sublocazione/cessione anche parziale e divieto di mutamento di destinazione.
 5. L'Unione dichiara di aver esaminato l'area concessa e di averla trovata adatta al proprio uso, in buono stato di manutenzione e si obbliga a riconsegnarla alla scadenza del presente atto nello stesso stato, pulita, salvo il previsto deperimento d'uso. Ogni aggiunta che non possa essere tolta in qualunque momento senza danneggiare l'area ed ogni altra innovazione non potrà essere fatta dall'Unione senza il preventivo consenso scritto di aMo.
 6. L'Unione esonera espressamente aMo da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che potessero derivargli dal fatto od omissione di terzi.
 7. L'Unione si obbliga ad osservare ed a far osservare ai suoi dipendenti il regolamento interno dello stabile e comunque le regole di buon vicinato e del corretto vivere civile ed in particolare si obbliga a non occupare e/o intralciare con veicoli, cose o persone l'area di manovra e di accesso dei mezzi di altri utilizzatori dell'immobile.
 8. aMo è esonerata da responsabilità in caso di interruzione dei servizi per causa indipendenti dalla sua volontà.
 9. aMo potrà in qualunque momento ispezionare l'area concessa e l'Unione sarà tenuto a rispettare i limiti della stessa ed a non invadere, pertanto, con i propri mezzi parcheggiati la sede di aMo, non oggetto della presente concessione.
 10. Il mancato pagamento anche parziale del canone, entro i termini stabiliti, così come la sublocazione/cessione abusiva o il mutamento di destinazione d'uso dell'area produrranno, *ipso iure*, la risoluzione del presente atto per colpa dell'Unione, fermo restando l'obbligo di corrispondere il dovuto ed il risarcimento del danno a favore di aMo, a norma dell'art. 1456 c.c. In ogni caso il ritardato pagamento del canone comporterà, per l'Unione, il pagamento di un interesse che viene concordato in misura pari al tasso legale, con decorrenza dal giorno successivo a quello convenuto per il pagamento, senza che occorra costituzione in mora.
- Si precisa che all'eventuale subentro di nuovo gestore selezionato a seguito di gara TPL si intenderà risolta la presente convenzione senza che aMo sia tenuta a corrispondere



indennizzo alcuno all'Unione, salvo il risarcimento della quota parte del canone pagato anticipatamente a cui provvederà aMo stessa.

11. L'Unione dovrà provvedere ad assicurare i propri veicoli per i danni che gli stessi potranno eventualmente procurare ai beni di proprietà di aMo durante la permanenza all'interno dell'area.

12. Sono a carico dell'Unione, in base alla quota millesimale di competenza pari a 58,65/1000, la tassa dei rifiuti solidi, il consumo di energia elettrica, di acqua e di riscaldamento se ed in quanto esistente ed eventuali altri oneri non specificamente previsti, derivanti dall'utilizzo degli spazi.

13. aMo non assume alcuna responsabilità per tutti i rischi e danni che possano derivare ai veicoli di proprietà dell'Unione in ragione della presente concessione.

14. L'area concessa ed i veicoli di proprietà dell'Unione non sono sottoposti ad alcuna sorveglianza e/o custodia da parte di aMo.

15. L'Unione si obbliga ad osservare, in qualità di titolare responsabile, gli obblighi in materia di prevenzione incendi e di gestione dell'emergenza connessi all'esercizio della sua attività, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sostenendo a propria cura e carico tutti gli oneri, compresi quelli di manutenzione, da essi derivanti. Gli oneri relativi ai posti autobus verranno addebitati all'Unione in base alla quota millesimale di competenza di cui al precedente punto 12.

16. Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi speciali, in quanto applicabili.

17. In caso di controversia sarà competente esclusivo il Foro di Modena.

18. Le eventuali spese contrattuali derivanti dal presente atto sono a carico dell'Unione. Ai fini fiscali, si dichiara che il presente atto sarà registrato in termine fisso ai sensi dell'art. 5, comma 2, della parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 t.v., a cura di aMo, che si assume inoltre le formalità dei rinnovi annuali nei termini previsti. Ad avvenuto pagamento, la parte Condittrice s'impegna a rimborsare la quota di spettanza del 50%.



Il presente atto è esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella - Allegato B al D.P.R. 642/1972.

19. Le parti si danno atto reciprocamente che procederanno al trattamento dei dati personali nel pieno rispetto della normativa di cui al Regolamento U.E. 2016/679.

Modena, li _____

Si allega:

1) Planimetria del deposito autobus di Carpi.

aMo

Il Direttore

Alessandro Di Loreto

(Firmato digitalmente)

Unione delle Terre D'Argine

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)

A norma dell'art. 1341 c.c. dichiaro di approvare specificatamente le clausole contenute nei patti n. 1 (recesso), n. 4 (divieto di mutare la destinazione d'uso), n. 5 (divieto di migliorie e addizioni senza il consenso), n. 8 (esclusione di responsabilità per limitazione di godimento della cosa concessa), n. 10 (risoluzione), n. 13 (rischi), n. 14 (mezzi incustoditi) e n. 17 (Foro competente).

Unione delle Terre D'Argine

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)

